COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 965

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811) . . . 965

PRESIDENTE . . 965, 968, 969, 971, 972, 973
ALBONI 967, 970
BARBERI, *Relatore* . . . 966, 967, 968, 972
CAPUA 972
LATTANZIO 971
MONASTERIO 972
MORELLI 968
PASQUALICCHIO 969
USVARDI 969
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 966, 969

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della vendita delle mandorle amare (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4044) . . 973

PRESIDENTE 973, 974, 975
BARTOLE, *Relatore* 973, 975
CAPUA 974, 975
DE LORENZO 975
PASQUALICCHIO 974
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 974

Votazione segreta:

PRESIDENTE 975

La seduta comincia alle 10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, Sorgi, Urso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico » (n. 3811), già approvato dall'XI Commissione permanente del Senato, per il quale era richiesto il parere delle Commissioni IV, VI e VIII.

Come ricorderanno, alcuni colleghi nella seduta scorsa espressero il desiderio di prendere visione di alcuni documenti della Comunità economica europea sull'argomento.

Devo dire che le ricerche effettuate dai nostri uffici hanno avuto esito negativo: non esistono dei documenti ufficiali. Attraverso altre vie abbiamo saputo che esiste soltanto una proposta volta a favorire la libera circolazione di coloro che esercitano le arti sanitari ausiliarie nell'ambito della CEE, proposta che non è ancora giunta al Consiglio dei

ministri della Comunità. I documenti che attualmente possono esistere in proposito, dunque, non hanno alcun valore ufficiale.

A questo proposito, do lettura della nota pervenutami dal Servizio studi, legislazioni e inchieste parlamentari al quale ci eravamo rivolti per ottenere copia del documento:

« Il documento richiesto riguarda un insieme di proposte di direttive, in materia di riconoscimento di diplomi, che dovranno essere trasmesse al Consiglio dei ministri della Comunità.

Per le professioni sanitarie ausiliarie, o « paramediche », l'elaborazione dei progetti ha richiesto, e richiede tutt'ora, un particolare esame, soprattutto per gli ottici, le infermiere (soppressione delle restrizioni, riconoscimento dei diplomi, coordinamento), nonché per i farmacisti di laboratorio.

L'*iter* procedurale comunitario prevede la consultazione preliminare di altri organi prima della pronunzia definitiva del Consiglio ».

Devo anche dire che, svolgendo ricerche per mio conto, ho avuto in mano diversi documenti, ma sono arrivato alle stesse conclusioni: sono progetti che non hanno ancora alcuna concretezza formale.

Il ministro della sanità (d'altra parte l'onorevole sottosegretario, qui presente, ne parlerà anch'egli) in un recente colloquio mi ha confermato l'urgenza di approvare il provvedimento in esame. Se eventualmente dovessero sorgere in futuro delle difficoltà per la circolazione di questi ausiliari dei medici nell'ambito della CEE, il Governo si farebbe promotore di un disegno di legge al riguardo.

Il ministro raccomanda inoltre alla Commissione (e ne chiedo scusa al relatore) di introdurre il minor numero possibile di emendamenti, per rendere più facile l'*iter* del disegno di legge.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come ella ha detto, signor Presidente, ci troviamo dinanzi a un documento ufficioso e non ufficiale della CEE, documento elaborato nel corso di riunioni di gruppi di lavoro, nelle quali non si è ancora giunti ad alcuna conclusione concreta.

Mi permetto, con questa premessa, di raccomandare alla Commissione la rapida approvazione del disegno di legge. Chiedo inoltre – come ha già detto il Presidente – che, se possibile, il provvedimento venga approvato nel testo già elaborato ed approvato dal Senato; e questo per un motivo semplicissimo: siamo ormai alla fine della legislatura; e i tempi stringono; si è arrivati a questo testo dopo tante discussioni svolte in Senato; non vorremmo allora che, con l'apportare modifiche al testo approvato dal Senato, si facesse « affondare » questa legge per l'impossibilità di una seconda approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Se poi si avrà una legislazione comunitaria in materia, allora, logicamente, il Governo provvederà a proporre le opportune modifiche alla legge.

Al relatore, che aveva preannunziato degli emendamenti, desidero confermare che il Governo sarebbe d'accordo sullo spirito di essi, in quanto si tratta di introdurre delle chiarificazioni e delle integrazioni; tuttavia, per il motivo che ho spiegato, vorrei pregarlo a nome del Governo di ritirarli, affinché il disegno di legge venga approvato nel testo accolto dal Senato.

BARBERI, *Relatore*. Desidero sottolineare ai colleghi che, allo stato attuale della legislazione, la professione di ottico è un'arte sanitaria; voler trasformare gli ottici in tecnici, significherebbe quindi far compiere loro un passo indietro. Sono queste le istanze presentate dal Belgio, dove la professione di ottico è considerata impresa artigianale attraverso una legge relativamente recente, e precisamente del 1964. Si compirebbe un passo indietro anche nei riguardi della Francia, la quale considera il « tecnico ottico » (così lo chiama) come un'azienda commerciale.

Non mi voglio soffermare a lungo su quanto ha scritto il « Gomac », che è un'associazione privata di ottici dei sei Paesi del MEC. Se fossimo al tempo di Felice Cavallotti, la lettera scritta dal Presidente del Gomac porterebbe senz'altro ad uno scandalo, essa è indirizzata all'onorevole Aldo Moro, Presidente del Consiglio dei Ministri, ed a tutti i membri del Parlamento italiano.

Ripeto, non mi voglio soffermare a lungo su questo argomento, ma alcuni punti di questa lettera sono così significativi che non posso fare a meno di darvene lettura: « *La legge n. 3811 ha sollevato lo stupore e l'indignazione unanime dell'Assemblea perché, in tutta l'Europa tecnologicamente progredita, l'ottico ha il diritto di eseguire autonomamente la misurazione della vista. Ora il disegno di legge italiano limita questo diritto; il testo in questione è offensivo per la dignità dell'Italia, che sembra un Paese scientificamente e tecnologicamente sottosviluppato.*

Il contenuto del disegno di legge ha trovato l'opposizione unanime di tutti i responsabili e specialisti dell'insegnamento. Il problema delle scuole dovrà essere riesaminato »

(è da notare il *diktat* che dall'estero viene al Parlamento italiano) « *dal punto di vista dei titoli di studio, ecc., sia per quanto riguarda l'attribuzione delle scuole stesse alle cliniche oftalmologiche che agli ospedali, che non possono garantire un livello tecnico pari a quello degli istituti professionali di Stato* ».

A questo proposito, dirò subito che in Italia esistono 6 scuole private che sono emanazione delle grandi industrie, nei confronti delle quali il riconoscimento dello Stato ha un valore uguale al riconoscimento delle scuole pareggiate.

Vi do lettura ancora di un altro brano della lettera del « Gomac »: « *Le limitazioni apportate non possono essere accettate dagli ottici dei 6 Paesi del MEC. Noi deploriamo che il legislatore italiano non abbia previsto severe sanzioni contro gli atti di collusione commerciale tra medici oculisti ed ottici.*

Ma nella legislazione italiana esiste questa possibilità, si tratta solamente di colpire coloro che sono immeritevoli di operare in una nazione civile.

È evidente che la legge italiana deve essere riveduta e corretta in funzione del livello tecnologico degli ottici europei. L'Italia non può essere ridicolizzata di fronte al mondo intero da un testo come quello del disegno di legge ».

Come ebbi occasione di dire la volta scorsa, io sono il rappresentante dei pediatri italiani in seno al MEC. Noi ci riuniamo ogni anno ed esaminiamo i problemi con spirito di comprensione, e avendo di mira il pubblico interesse e non quello privato.

Ritengo, che non si possa tornare indietro; la professione dell'ottico è in Italia una arte ausiliaria sanitaria.

Vi è poi una presa di posizione dell'ANEO per la concessione di un patentino; ma, anche questo rappresenta un passo indietro.

La legislazione attuale afferma che nessuno può gestire un negozio di ottica se non ha alle sue dipendenze un ottico diplomato, cioè una persona che abbia effettuato tre anni di corso.

Fare dei corsi accelerati di sei mesi, significa danneggiare gli ottici diplomati.

Le 6 scuole che esistono in Italia sono tutte una emanazione delle grandi industrie.

ALBONI. Gradiremmo sapere dall'onorevole Relatore il nome delle grandi industrie.

BARBERI, *Relatore*. Non sono in condizione di fornire i nomi di queste industrie.

ALBONI. Sarebbe opportuno conoscere: la struttura delle singole scuole, il corso di studi, la loro durata, la fonte dei finanziamenti e le responsabilità di ordine pubblico; ciò al fine di poter dare un giudizio obiettivo.

BARBERI, *Relatore*. Posso rispondere soltanto ad alcuni quesiti. Intanto queste sei scuole non sono finanziate dallo Stato: sfortunatamente devo sottolineare.

Evidentemente, dev'esserci un contributo finanziario, perché le rette pagate sono irrisorie.

Vi ho detto quali sono queste scuole; quale sia la loro fonte di finanziamento, l'ignoro; posso dire soltanto, con cognizione di causa, che non sono finanziate dallo Stato.

I corsi vengono organizzati dal consiglio di ciascuna scuola, e sono diversi da istituto a istituto.

Il disegno di legge non abolisce le scuole, ma stabilisce soltanto che entro un anno esse dovranno uniformarsi alla nuova legislazione. Ciò significa che dovranno modificare i programmi di studio ed i criteri di ammissione; e che, a tutela della salute pubblica, dovranno essere dirette da un primario oculista di ospedale o da un direttore di clinica oculistica universitaria. Con questi adeguamenti, tutte e sei le scuole attuali potranno continuare a funzionare regolarmente.

Tra le rappresentanze delle categorie interessate, la Federottici sarebbe del parere di mantenere le attuali scuole, che sfuggono al controllo statale. Viceversa l'Associazione degli ottici diplomati si è dichiarata favorevole al testo del Senato; e, mediante un telegramma del suo presidente, ha manifestato la sua sodisfazione per gli emendamenti da me proposti.

Dopo quanto ha dichiarato l'onorevole rappresentante del Governo, devo dire che non mi sembra che questi emendamenti possano costituire un ostacolo per l'approvazione del disegno di legge al Senato. Io ho letto il resoconto stenografico dei lavori del Senato, e non vi ho trovato alcun elemento che possa fare pensare che i miei emendamenti – che, d'altra parte, si limitano a fornire delle chiarificazioni – non sarebbero accolti dall'altro ramo del Parlamento.

Comunque, poiché sono convinto che già il testo approvato al Senato rappresenta un notevole passo avanti per la difesa della salute pubblica per quanto riguarda l'arte ausiliaria di ottico, non ho nessuna difficoltà a ritirare gli emendamenti, per quanto sia persuaso che essi rappresentino un miglioramento della legge. Eventualmente, se il Governo ed i colleghi sono d'accordo, quegli emendamenti potrebbero essere trasformati

in un ordine del giorno, che valga a chiarire il significato della legge.

Ad esempio, l'emendamento aggiuntivo da me proposto al primo comma dell'articolo 12 dice: « Nell'espletamento delle sue mansioni, l'ottico potrà avvalersi, assumendosene la responsabilità, dell'opera dei collaboratori previsti nei vigenti contratti di lavoro ». Questa possibilità non è contemplata nella legge, mentre è chiara l'analogia con il caso del medico che può assumere la responsabilità dell'operato dell'infermiere.

Il secondo emendamento è volto ad aggiungere le parole « il rilievo della » dopo la parola « effettuare » nel terzo comma dell'articolo 12. In effetti, è sbagliato dire « effettuare la rifrazione », come si legge nel testo in esame.

Una ulteriore precisazione propone l'emendamento aggiuntivo dopo il quinto comma dell'articolo 12: « Salvo i casi nei quali l'ottico dà esecuzione a prescrizioni mediche la sua opera avrà come oggetto esclusivamente la correzione dei difetti puramente ottici della visione, escludendo qualsiasi trattamento dei difetti patologici dell'occhio ».

L'emendamento sostitutivo del settimo comma dell'articolo 12 risponde, a mio parere, ad una giusta pretesa degli ottici. Esso dice infatti: « È in ogni caso consentito all'ottico di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando il committente gli esibisca le lenti o parti delle stesse e ne chieda il cambio o la riparazione. È del pari consentito all'ottico di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'ottico stesso oppure esibite dall'acquirente ».

MORELLI. Ma è dal 1928 che questo viene fatto!

BARBERI, *Relatore*. Però il dettato della legge, nel testo approvato al Senato, potrebbe prestarsi ad una interpretazione restrittiva.

Ad ogni modo, se ai colleghi sembra inutile aggiungere questo emendamento, potremo inserirlo nell'ordine del giorno, perché valga come raccomandazione e favorisca la esatta interpretazione della legge.

Io avevo anche presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 18, che suonava così: Il medico che non ottemperi alla disposizione del comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Il medico che riceva per sé o per gli altri denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di indirizzare i suoi pazienti per l'acquisto degli occhiali presso determinati esercizi di ottico o per diffondere particolari marche di lenti od occhiali è punito ai sensi dell'articolo 170 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Questo emendamento tendeva a punire forme di « comparaggio » tra oculisti ed ottici. Il comparaggio, in generale, è punito da quel regio decreto; ma l'emendamento chiariva che costituisce comparaggio anche questo particolare tipo di intesa tra oculisti ed ottici.

Ad ogni modo, come ripeto, se questa è la volontà della Commissione, e aderendo alla richiesta del Governo, di cui riconosco anche la validità, io sono disposto a ritirare i miei emendamenti e a votare per l'approvazione della legge nel testo approvato al Senato; con l'intesa che gli emendamenti stessi, come ho già detto, figurino agli atti, in modo che possano costituire una raccomandazione o una direttiva per la esatta interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole relatore di voler formulare un ordine del giorno, per qualche punto di particolare rilievo.

MORELLI. Signor Presidente, come già abbiamo detto la volta scorsa, noi tenevamo a conoscere il documento della CEE, e se il Governo non l'ha esaminato, certo non è per nostra colpa. Comunque, anche noi ne saremo in possesso, oggi o domani; inoltre, proprio questa mattina, abbiamo saputo che alcuni giorni fa è stato pubblicato un altro documento della CEE, ovviamente più aggiornato. Desidero perciò pregare il Presidente di rinviare tutto ad una prossima seduta al fine di poter esaminare a fondo, e il precedente documento, e quello appena uscito. Ripeto, non è colpa nostra se il Governo non ha esaminato il documento; anzi, avrebbe dovuto essere sollecito nel farlo, per poi poterci riferire le sue impressioni e fare le debite osservazioni.

Noi desideriamo avere il tempo per un approfondimento dei documenti, perché se dovessimo dare in questo momento un parere sul provvedimento al nostro esame, dovremmo dire che esso presenta dei punti debolissimi, tanto che la sua stesura suscita molte perplessità. È nostro desiderio venire incontro alle esigenze degli ottici, ma non per questo siamo disposti a varare una legge affrettata e incompleta solo per dare ai giornali di domani la possibilità di dare notizia dell'avvenuta approvazione.

Crediamo quindi di agire secondo coscienza chiedendo al Presidente il rinvio di una settimana, rinvio più che sufficiente per poter esaminare i documenti che ci interessano, ed esprimere un giudizio consapevole sull'intero testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Per la serietà dei nostri lavori, desidero precisare all'onorevole Morelli che i documenti di cui all'inizio di seduta abbiamo dato notizia, non hanno valore ufficiale. Allo stesso modo non ha valore il documento cui ha ora accennato l'onorevole Morelli, e del quale non mi è fino a questo momento pervenuta alcuna notizia.

Perciò, se i colleghi desiderano un aggiornamento dei lavori per loro comodità, al fine di poter meglio approfondire i termini del problema, non ho nulla in contrario, ma è doveroso da parte mia precisare – per quanto riguarda i documenti – che non avendo essi carattere ufficiale, non è possibile acquisirli agli atti.

A proposito, anzi, delle frasi offensive alla dignità del Parlamento, di cui il Relatore ha dato notizia, desidero sottolineare che non ho nemmeno risposto, ritenendo giusto non dare importanza alle frasi di associazioni che hanno un valore solamente privato; in simili casi prendere posizione, significherebbe dare un riconoscimento a chi non ha alcun diritto di riceverlo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero rispondere brevemente all'onorevole Morelli, il quale chiede il rinvio della discussione alla settimana ventura per poter prendere visione dei famosi documenti. A questo punto, non soltanto l'onorevole Morelli, ma tutti i membri della Commissione, si devono rendere conto che siamo lontani dal trovarci di fronte a dei documenti, perché il vero documento ha una sua ufficialità, provenendo da una risoluzione di organi qualificati. Qui si tratta semplicemente, invece, di proposte fatte da un gruppo di lavoro del settore, riunitosi per discutere. Nel caso specifico, esiste una netta divisione tra la visione del problema che hanno, per esempio, Germania e Olanda da una parte, e Francia, Italia e Belgio dall'altra.

Non si tratta quindi di un documento, ma della relazione di un gruppo di lavoro della CEE. Soltanto quando le proposte dei vari gruppi di studio saranno accettate in sede parlamentare della Comunità, allora ci troveremo in presenza di un documento ufficiale.

D'altronde posso assicurare che lo spirito del disegno di legge attualmente in discussione concorda quasi completamente con le linee della futura legislazione comunitaria per cui, anche se fosse approvato integralmente, in un prossimo futuro non avremmo che da apportare qualche emendamento.

Prego perciò l'onorevole Morelli di voler ritirare la sua proposta di rinvio, affinché si possa procedere subito all'esame ed all'approvazione del disegno di legge.

PASQUALICCHIO. Credo che la proposta dell'onorevole Morelli debba essere accettata, perché tutti noi sappiamo che non è giusto interessarsi unicamente alle relazioni ed ai documenti ufficiali, dal momento che il documento ufficiale non è altro che il risultato della elaborazione di congressi, di riunioni e di comitati. Invece l'importante è rendersi conto delle varie opinioni, delle diverse idee che hanno contribuito alla formazione di un documento. Perciò, ritengo che sia opportuno rinviare la discussione, anche perché il rinvio non pregiudicherebbe nulla.

In una settimana, invece, noi avremmo la possibilità di orientarci meglio in modo da poter legiferare con tutta coscienza e tenendo presenti le esigenze che ci vengono prospettate dalla legge stessa.

Confermo pertanto l'opportunità di accogliere la proposta del collega Morelli per un breve rinvio.

USVARDI. Questo disegno di legge ha avuto una vita piuttosto travagliata ed esaminando il dibattito che si è svolto alla competente Commissione del Senato abbiamo potuto notare quanti interessi, piuttosto contrastanti, ci siano sotto il disegno di legge stesso, Ma, abbiamo potuto altresì constatare la preminente volontà del Governo di dare una regolamentazione a questo settore.

Senza dubbio il lavoro compiuto dai colleghi del Senato è degno di ogni elogio, anche se, a mio avviso, ha messo in luce alcuni aspetti non del tutto positivi; infatti, all'articolo 12 e all'articolo 18 si potrebbero apportare delle modifiche. Tutto questo dà la dimensione dell'importanza dei problemi degli ottici ed una formulazione diversa che metta fine anche a questa azione di « comparaggio », che è stata denunciata, credo che sia auspicata da tutti membri della Commissione.

Si dice che se fossimo ulteriormente documentati su ciò che si sta discutendo in sede comunitaria, si potrebbe legiferare meglio; tutto ciò potrebbe essere vero, ma è altrettanto vero che gli stessi interessi contrastanti che hanno gravitato e gravitano intorno a questo disegno di legge ci porterebbero molto lontano. Ecco perché ritengo che l'onorevole Sottosegretario abbia ragione quando

afferma che tutto questo comporterebbe un affossamento del disegno di legge che forse non sarà del tutto inquadrata nelle disposizioni che saranno emanate dalla comunità e che ci porteranno anche a qualche discrasia. D'altra parte, il Presidente, in apertura di seduta, ha fatto riferimento ad un preciso impegno del Governo di adeguare in futuro la legislazione italiana a quella comunitaria.

Un esempio di questa volontà del Governo ci è dato dalla presentazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge atto a coordinare gli indirizzi italiani, in tema di polizia veterinaria, a quelli che sono gli indirizzi della Comunità.

Anch'io, pertanto, chiedo che si porti avanti la discussione su questo disegno di legge, anche se sono convinto che qualche emendamento sarebbe opportuno apportare. Per esempio affermare, come hanno fatto i colleghi del Senato, che una ricetta è valida soltanto per due anni, mi pare che sia un indirizzo preclusivo della libertà e nello stesso tempo un aperto favoritismo nei confronti degli oculisti.

D'altra parte lo stesso Relatore propone che questa formulazione venga modificata.

Non so se su questo punto l'onorevole Sottosegretario vorrà accogliere qualche emendamento e se sarà possibile coordinarli con il Senato, però resto dell'avviso che l'importante è cominciare a discutere e portare a termine il dibattito su questo disegno di legge.

ALBONI. Signor Presidente, noi avevamo chiesto un approfondimento del disegno di legge che è al nostro esame per due ordini di motivi: primo, per le conseguenze che la sua approvazione può avere in relazione alle altre proposte e disegni di legge che verranno al nostro esame successivamente, riguardanti altre categorie di lavoratori appartenenti alle altre arti ausiliarie; secondo, per le conseguenze che questo disegno di legge, approvato nel testo dal Governo arrecherà alla legislazione comunitaria.

In ordine alla prima questione, il gruppo comunista aveva chiesto che fosse accettata la proposta intesa a rimettere a un comitato ristretto l'esame complessivo dei provvedimenti riguardanti le diverse categorie delle arti ausiliarie sanitarie, al fine di valutarli in una visione armonica e globale e di stabilire alcuni punti fermi validi per ciascuna di queste categorie.

Su questa richiesta l'onorevole Presidente si era riservato di rispondere oggi e noi, in verità, ci aspettavamo, che all'inizio della seduta, il Presidente ci facesse conoscere la sua opinione in proposito.

È chiaro che se l'orientamento dell'onorevole Presidente è favorevole alla nostra richiesta, si rende necessario un momentaneo rinvio della seduta onde dar modo al comitato ristretto di poter procedere all'esame globale dei provvedimenti cui ho accennato prima.

L'altra questione, come ho detto, riguarda il problema di ciò che sta maturando a livello della Commissione per le attività sociali della CEE e cioè l'armonizzazione della legislazione dei paesi aderenti al MEC.

Io posso anche convenire, onorevole Sottosegretario, sul fatto che i documenti che ci sono stati passati non siano ufficiali e che non comprendano delle risoluzioni formali per i paesi aderenti al MEC.

Come diceva il collega Pasqualicchio, siamo in una fase di studio, di elaborazione; occorre fare uno sforzo per trovare una soluzione unitaria, possibilmente accettabile da tutti.

Non si tratta, dunque, di documenti ufficiali, ma di una serie di atti attraverso i quali apprendiamo che è in corso uno sforzo inteso a trovare una soluzione legislativa per gli ottici a livello politico e nella sede ufficiale che accontenti i diversi paesi aderenti al Mercato comune.

Ora, se questo è vero, è vero anche che nei paesi del MEC esiste già una legislazione riguardante la categoria degli ottici; non siamo, cioè, in un terreno vergine, ma in un terreno perfettamente arato, che ha già dato dei frutti. In Francia, in Belgio, in Germania, nel Lussemburgo, esiste una legislazione riguardante la categoria degli ottici che è assolutamente superiore – qualitativamente – alla legislazione attualmente vigente nel nostro paese.

Io non mi lascerò prendere dallo spirito polemico nei confronti delle affermazioni – piuttosto pesanti – avanzate dai commercianti ottici del Belgio e di altri paesi contro il presente disegno di legge, perché rischieremmo di alterare l'obiettività del nostro discorso. Convengo che certi giudizi sono troppo pesanti. Nella seduta precedente io ho già avanzato riserve critiche nei confronti di essi, dichiarando che non tengono conto della obiettiva situazione sociale, economica e sanitaria del nostro paese. Bisogna però ammettere (peccheremmo di obiettività se non lo facessimo) che la preoccupazione che muove i commercianti e gli esercenti ottici di quei paesi è legittima, se è vero, com'è vero, che la legislazione del

Mercato comune europeo tiene conto mediamente, della realtà legislativa che esiste nei diversi paesi aderenti.

In fondo, che cosa dicono gli ottici di quei paesi? Essi dicono che la legge che attualmente stiamo esaminando è qualitativamente così inferiore al livello della loro legislazione che esiste il serio rischio che essa venga declassata e vengano compromesse insieme le conquiste realizzate dalla categoria.

È possibile che noi chiudiamo gli occhi di fronte a queste preoccupazioni, anche se espresse in modo non corretto, anzi con una pesantezza che non possiamo accettare?

Diventa allora necessario un approfondimento delle questioni, innanzi tutto, come ho detto, in rapporto a quanto andremo a legiferare per le altre categorie ausiliarie sanitarie; in secondo luogo, per l'esigenza – fin dove è possibile – di un miglioramento dell'attuale testo del disegno di legge sugli ottici che non respinga le richieste che provengono dall'estero e che, bene o male, dobbiamo tenere in considerazione, in quanto facciamo parte di una organizzazione economica unitaria, che abbiamo accettato liberamente, e che, anzi, stiamo per promuovere ad un livello sempre più qualificato. Per questo dobbiamo essere i promotori di una legislazione che rispetti le conquiste di categoria degli altri paesi, e che porti al più alto livello possibile di qualificazione professionale.

Ho detto questo per arrivare alla conclusione che la proposta di breve rinvio del collega Morelli è giustificata.

Ma devo anche aggiungere – con tutta la sincerità che contraddistingue le prese di posizione del nostro gruppo – che noi non possiamo assolutamente accettare – in rapporto sia all'una che all'altra questione – la richiesta, espressa dal Governo in modo perentorio, che il disegno di legge in esame venga approvato così com'è perché... la patria è in pericolo e la salute pubblica anche!

Ma che cosa è in pericolo in realtà se dal 1928 abbiamo una legislazione che – a detta di tutti i settori della categoria – è più avanzata di questo disegno di legge! È quanto appare dalle osservazioni, dalle dichiarazioni, dai rilievi critici di tutti i settori della categoria; in questo disegno di legge, infatti, vi sono tali limitazioni da far pensare che si tratti di una legge non per gli ottici, ma per gli oculisti.

Di fronte alla preoccupante presa di posizione del Governo – che ci invita ad approvare così com'è questo disegno di legge per evitare ritardi e perché la salute pubblica è in pericolo, come diceva anche il relatore.

Onorevole relatore, questo è il mio pensiero, conseguente alle sue affermazioni.

Dicevo, dunque, che non possiamo accettare la posizione del Governo, proprio per le due considerazioni di fondo che sono state fatte nel corso di questo intervento. Noi riteniamo necessario emendare il testo del disegno di legge, fin dove è possibile e in modo serio, per fare una vera legge per gli ottici, per garantire la loro autonomia e la loro dignità professionale, e per salvaguardare i legittimi interessi della categoria oltre a quelli degli oculisti ai quali, nel mio intervento della seduta precedente, è andato il riconoscimento del ruolo che essi hanno avuto nel corso della più recente storia del nostro paese.

Senza ignorare questi interessi, dunque, occorre apportare al provvedimento in esame emendamenti intesi a migliorarlo, secondo le superiori esigenze che ho prima sottolineato.

Per queste ragioni noi, mentre vi chiediamo di darci il tempo di esaminare con più attenzione quanto si sta elaborando presso i raggruppamenti di esercenti ottici stranieri e presso la CEE, vi anticipiamo il nostro desiderio di migliorare la legge, e che a tal fine presenteremo una serie di emendamenti

PRESIDENTE. Desidero ricordare alla Commissione che, nel corso della precedente seduta, il collega Scarpa mi aveva chiesto – a proposito di diversi disegni di legge che sono all'ordine del giorno di questa Commissione, relativi alle professioni parassitarie – che si procedesse alla nomina di un Comitato ristretto, onde esaminare tutti i provvedimenti in una prospettiva unitaria.

Io risposi subito al collega Scarpa che un abbinamento non era possibile, mancando tra i provvedimenti stessi l'identità di materia richiesta dall'articolo 133 del Regolamento. Infatti, mentre il disegno di legge oggi al nostro esame si occupa degli ottici, gli altri provvedimenti di cui sopra riguardano le ostetriche, gli odontotecnici, gli ortopedici e i pedicure, che con gli ottici non hanno niente a che vedere.

Per vostra tranquillità, desidero anche precisare che mi sono premurato di chiedere il parere degli uffici legislativi competenti, i quali hanno confermato la mia convinzione.

LATTANZIO. Desidero esplicitamente dire che non è nostra intenzione affossare questo disegno di legge, perché ci pare che sia tutt'altro che arretrato rispetto alla legislazione del 1968.

Potrà forse sembrare arretrato a coloro che si limitano a considerare gli aspetti di ordine squisitamente categoriale, ma per chi – come noi – si è sempre battuto e continuerà a battersi tenendo soltanto presenti gli interessi della salute pubblica, esso rappresenta senz'altro un notevole passo avanti sul piano della sicurezza che tutti noi vogliamo avere al fine di poterla dare anche al nostro Paese.

Ma, pur desiderando l'approvazione del disegno di legge, non possiamo accettare la posizione assunta dal Relatore nella passata seduta, di approvare *sic et sempliciter* il provvedimento. Purtroppo non ero presente alla precedente riunione della nostra Commissione, ma credo che il Relatore abbia già allora presentato degli emendamenti, e che molti di noi si siano riservati di fare altrettanto. Infatti questo è il primo di una serie di disegni di legge che anche se, come ha detto giustamente il Presidente, non possono essere abbinati, hanno tuttavia una certa continuità, sulla quale è bene il Parlamento si pronunci.

Perciò, signor Presidente, senza arrivare alla nomina di un Comitato ristretto, io la pregherei di darci il tempo di esaminare la situazione dei paesi del MEC. Con questo non voglio certamente dire che quanto avviene nell'ambito del Mercato comune debba essere senz'altro acquisito dalla nostra legislazione, ma semplicemente che noi dobbiamo prenderne atto, al fine di poter esprimere un parere obiettivo e cosciente su questa materia.

Chiedo perciò al Presidente un rinvio di non oltre una settimana, con l'impegno però che entro tre o quattro giorni al massimo ci venga consegnato quel materiale di cui noi abbiamo espresso il desiderio di entrare in possesso già durante la scorsa seduta. Mi auguro che, così facendo, la prossima settimana si possa, senza altri preamboli, dare subito inizio alla discussione generale, e considerare il provvedimento da ogni punto di vista, non esclusi i legami ideali con gli altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Mi spiace che lei sia arrivato in ritardo, onorevole Lattanzio, e non abbia potuto ascoltare quanto ho detto: in seguito alle ricerche effettuate su mia richiesta dagli uffici della Camera, risulta infatti che non esistono documenti ufficiali su questo argomento, ma solo la traccia di un parere che doveva essere sottoposto al Consiglio dei ministri della CEE, che non esprime nessuna posizione, né ufficiosa, né ufficiale. Trattandosi quindi di un documento privo di qualsiasi valore, non ho ritenuto di doverlo comunicare formalmente. Se le interessa, glielo posso comunque fare avere anche subito.

MONASTERIO. Il collega Lattanzio mi ha largamente preceduto nella proposta che intendevo fare a nome del mio gruppo per un aggiornamento che tenga conto delle considerazioni espresse dal Presidente per quanto riguarda la nomina del comitato ristretto e gli abbinamenti dei provvedimenti. Rileviamo che nessuna norma regolamentare vieta che si possa costituire un comitato ristretto per lo esame di una sola proposta di legge.

In conclusione noi siamo favorevoli al rinvio della discussione di alcuni giorni affinché i vari colleghi possano esaminare le questioni inerenti al problema, al fine di dare una soluzione tale che possa essere tenuta presente anche nell'esame di progetti che concernono altre categorie e per le quali si pongono gli stessi problemi.

In conclusione, modificando la proposta fatta nella scorsa seduta, chiediamo all'onorevole Presidente se non ritenga di poter accogliere la richiesta dell'onorevole Lattanzio per un rinvio al fine di dare la possibilità di un incontro tra i rappresentanti dei vari gruppi.

PRESIDENTE. Desidero precisare che io posso mettere ai voti la proposta del collega Morelli sulla quale conviene anche il collega Lattanzio e contro la quale si sono pronunciati altri colleghi.

Non posso, invece, accettare la nomina di un comitato ristretto.

CAPUA. Vorrei chiedere alla cortesia della Presidenza se è possibile farmi avere quella documentazione di cui si è tanto parlato, anche se essa non ha alcun valore ufficiale.

BARBERI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario al fatto che possa essere accolta la proposta di rinvio purché essa sia limitata nel tempo. Non ritengo, invece, che si possa addivenire ad un esame complessivo dei vari provvedimenti riguardanti le arti sanitarie. Le situazioni sono profondamente diverse: per quanto riguarda gli ottici, i contrasti sorgono soltanto nel settore commerciale, mentre per le altre categorie (infermiere professionali, ostetriche, eccetera) investono anche altri settori.

È chiaro che, dopo aver detto la nostra parola consapevole in questo settore, non ci smentiremo quando dovremo procedere allo esame di altri settori inerenti le arti parasanitarie. Oggi, anche per ragioni procedurali, dobbiamo considerare che vi è un unico disegno di legge presentato nel 1965 dal Governo, che è stato ampiamente discusso dal Senato,

il quale si è pronunciato su vari aspetti in relazione proprio alla tutela della vista.

Posso, pertanto, aderire alla richiesta, venuta da varie parti, affinché in una settimana ognuno di noi possa aggiornarsi su questi documenti, che nel resto, ritengo, avendoli già esaminati, non abbiano alcuna incidenza sul problema sia da un punto di vista tecnico che da quello politico.

Mentre, poi, in via di principio potevo essere favorevole a che si esaminasse tutto il quadro delle arti sanitarie, oggi ritengo che in fine di legislatura ciò non sia possibile, in quanto si arriverebbe al punto di non poter varare alcun provvedimento.

Poiché sono convinto che dal punto di vista tecnico questo disegno di legge rappresenta un notevole progresso difronte non soltanto alla legislazione del 1927 ed al regolamento del 1928, ma anche di fronte a quello che hanno emanato i singoli governi dei paesi aderenti al MEC, ritengo che si possa procedere alla sua approvazione.

Per questa ragione io aderisco alla richiesta di rinvio di una settimana. Vorrei però pregarvi di non allargare il nostro compito, se vogliamo arrivare a conclusioni concrete. Vedremo poi se sarà o no il caso di accogliere alcuni emendamenti, e di formulare un ordine del giorno che accolga i più significativi.

PRESIDENTE. Può dunque rimanere stabilito – se non vi sono obiezioni – che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della vendita delle mandorle amare *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (4044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della vendita delle mandorle amare » (4044).

Il relatore, onorevole Bartole ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il 21 dicembre 1966 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge concernente norme per la disciplina della vendita delle mandorle amare, disegno di legge che è stato approvato e trasmesso quindi alla Camera, il 2 maggio 1967. La X Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere stesso.

A me pare che opportunamente sia stato posto il porblema di disciplinare la vendita di questo prodotto, in quanto notoriamente le mandorle amare – come altre sostanze di natura vegetale – contengono i cosiddetti glucosidi cianogenetici, cioè, in sostanza, acido cianidrico, veleno potentissimo che, paralizzando i centri respiratori, determina, anche in dosi minime, effetti mortali. La farmacologia ci insegna che bastano 5 centigrammi di acido cianidrico per uccidere un uomo. Io vorrei anzi precisare – per l'esperienza di casi ai quali ho, purtroppo, assistito – che bastano anche dosi di 1 centigrammo per provocare effetti letali, in proporzione al peso dell'individuo. È pertanto cosa senza dubbio opportuno disciplinare la vendita di questo prodotto. Questo ed altri prodotti contenenti acido cianidrico vengono usati in pasticceria ed in liquoreria; a maggior ragione, quindi, ci si deve preoccupare della loro tossicità.

Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge è scritto che le mandorle amare sono il seme del *prunus communis*; questo non è esatto, in quanto si tratta in realtà dell'*amigdalus communis;* comunque è questa una questione sulla quale mi soffermo soltanto di passaggio.

La stessa relazione dice che le mandorle amare contengono in media lo 0,25 per cento di acido cianidrico; affermazione che non mi pare esatta, in quanto contraddetta da tutti i testi di farmacologia e tossocologia.

Accennavo prima a prodotti di natura vegetale che contengono glucosidi cianogenetici; si tratta, cioè, della cosiddetta amigdalina, la quale, in presenza di un enzima, l'emulsina, e di acqua sviluppa acido cianidrico.

Secondo i dati di carattere farmacologico in mio possesso, le mandorle amare contengono quantità variabili di amigdalina, e precisamente dall'1,7 al 3,5 per cento: il che comporta una presenza di acido cianidrico dello 0,15 per cento. Secondo la relazione governativa, invece, la quantità di acido cianidrico presente nelle mandorle amare oscillerebbe intorno allo 0,25 per cento, il che si tradurrebbe in una percentuale del 6,5 per cento di amigdalina, cosa che non mi sembra esatta. Ad ogni modo, quale che sia la percentuale, si tratta sempre di un prodotto fortemente tossico.

Allora, poiché le mandorle amare vengono sempre vendute in miscela con le mandorle dolci, il disegno di legge stabilisce che tale

miscela non dovrà contenere più del 5 per cento di mandorle amare. La miscela, inoltre, dovrà essere esitata in una confezione sigillata, e comunque non dovrà essere disponibile sfusa, per evitare variazioni nella quantità di mandorle amare.

Questa la sostanza della legge.

Faccio presente che non si tratta soltanto delle mandorle amare: i semi di moltissimi altri frutti contengono amigdalina; così i semi delle pesche (dal 2 al 3 per cento), che molte volte hanno dato luogo ad intossicazioni, a seguito del loro impiego per usi domestici; così i semi delle prugne; per non parlare delle bacche di lauroceraso, che vengono usate in liquoreria. Cito, ancora, i semi delle ciliege, che contengono anch'essi acido cianidrico, e vengono usati pure in liquoreria o per usi domestici e i semi delle stesse mele.

Rivolgo pertanto una raccomandazione al Governo, di tenere presente queste mie considerazioni ricordando che i casi di intossicazione verificatisi non sono tutti da attribuire alle mandorle amare, ma spesso anche all'impiego di alcuni dei semi che ho citato, particolarmente per la confezione di dolciumi fatti in casa. La variabilità della emigdalina dipende dal terreno, dal clima, dalla esposizione al sole delle piante, insomma da diverse circostanze. In passato, per ragioni professionali, ho avuto modo di occuparmi di altri vegetali cianogenetici, per cui posso affermare che la vendita e la disciplina di questi prodotti è un problema al quale il legislatore non può assolutamente sottrarsi.

A questo punto, non mi resterebbe quindi che raccomandare l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, se non avessi ricevuto un appunto di cui desidero darvi notizia – e sono lieto della presenza di colleghi siciliani e calabresi – perché mi lascia alquanto perplesso. In esso si dice che: « È da considerare che la produzione italiana di mandorle dolci sgusciate, che interessa Sicilia, Calabria ed in particolare le Puglie, contiene una percentuale che va dall'1 al 5 per cento di semi amari, ovvero di mandorle amare ». Ed il motivo sarebbe, mi si dice, che sui mandorli amari si innestano rami di mandorli dolci, per cui gli alberi danno poi frutti dolci e amari.

L'appunto continua: « Pertanto, ove il disegno di legge fosse approvato nel testo attuale, tutta la produzione italiana di mandorle dolci sgusciate dovrebbe essere considerata come miscela, e venduta al detaglio in confezioni chiuse e marcate, in quanto contenenti una percentuale di mandorle amare non superiore al 5 per cento ».

Per questa ragione, gli estensori dell'appunto chiedono venga apportata una modifica al testo approvato dal Senato, nel senso che la percentuale di mandorle amare da includersi nelle confezioni di mandorle dolci sia aumentata dal 5 al 10 per cento.

Concludendo, desidero però far presente che, se un contenuto medio del 2,6 per cento di emigdalina, come dianzi dicevo, equivale allo 0,15 per cento di acido cianidrico, verremmo ad avere 75 decimi di milligrammo di acido cianidrico in 5 milligrammi di miscela, ovvero 150 milligrammi di acido cianidrico in 10 grammi di miscela.

Se, viceversa, noi dovessimo accettare il dato fornitoci dalla relazione ministeriale (che mi sembra eccessivo) del 6,50 per cento di emigdalina, avremmo in 5 grammi di mandorle amare, ovvero nella percentuale voluta dal Governo, 125 centigrammi di acido cianidrico, il che ci porrebbe ancora al sicuro ed al di fuori dell'eventualità di casi tossici.

Come relatore concludo quindi in questi termini: sono d'accordo che la vendita al dettaglio debba essere disciplinata, sono d'accordo che il prodotto debba essere venduto miscelato, e mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la percentuale della miscelazione (o il 5 o il 10 per cento di mandorle amare), perché anche il 10 per cento garantisce dalla possibilità di effetti tossici.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bartole, e dichiaro aperta la discussione generale.

CAPUA. Desidero un chiarimento, signor Presidente. Dal momento che noi attualmente esportiamo le mandorle dolci con la percentuale, consentita dalla legge, del 3 per cento di mandorle amare, perché modificare questo dato di fatto?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato alla sanità*. Onorevole Capua, prima di tutto bisogna chiarire che tutto quanto ha riferito l'onorevole Bartole circa la miscela di mandorle dolci ed amare è completamente sbagliato, perché non ho mai sentito dire che si effettui l'innesto di mandorli dolci sull'arbustello di mandorli amari. Tutto questo non è mai esistito. Può solo capitare che la piantagione comprenda anche dei mandorli amari; oggi, però ciò è quasi del tutto scomparso.

PASQUALICCHIO. Siamo d'accordo con quanto è stato espresso dall'onorevole Sottosegretario e non abbiamo nulla in contrario ad approvare il provvedimento.

Bastano alcuni semplici rilievi per affermare che disciplinare una vendita rientra nella logica naturale delle leggi stesse.

Sono d'accordo su quanto è stato detto per quanto riguarda l'innesto; in caso contrario, noi dovremmo rinunciarvi.

Ho seguito con molta attenzione l'analisi chimica che è stata fatta, con estrema precisione, dal Relatore; noi sappiamo che tutti i cosidetti veleni, rivestono il carattere di tossicità quando raggiungono una determinata dose. Ci sono molti esempi; infatti, l'acqua dei lauroceraśi noi la prescriviamo continuamente come medicinale.

Noi sappiamo che questi glucositi sono le componenti di tutti i frutti; ora la megdalina attraverso una diastasi adatta produce non solo lo zucchero, ma anche l'acido cianidrico che quando raggiunge un determinato livello diventa tossico; bisogna quindi disciplinare la vendita.

Per questi motivi, nonostante la legge abbia una portata limitata, noi siamo favorevoli alla sua approvazione.

DE LORENZO. Desidero chiedere un chiarimento: abbiamo detto che la miscela, aggiungendo le mandorle amare, diventa tossica. Non capisco per quale motivo dobbiamo continuare a stabilire una percentuale di mandorle amare, non potremmo invece eliminarla?

CAPUA. Il motivo è uno solo: siccome in ogni piantagione di mandorli esiste una certa aliquota di mandorli amari, ben individuati, i quali no nhanno un mercato o lo hanno molto ridotto, vi è la tendenza a miscelare le mandorle amare con quelle dolci per immetterle nel mercato. È evidente perciò che questa immissione non può superare certi limiti che debbono essere fissati con legge.

BARTOLE, *Relatore*. A questo punto, signor Presidente, non posso che invitare i colleghi ad approvare questo provvedimento, anche se, francamente, non mi spiego il perché si debba vietare la vendita di mandorle amare sfuse, seppure con determinate cautele.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (*Prunus communis* forma amara) allo stato sfuso.

(*È approvato*).

ART. 2.

È consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e di mandorle amare, purché queste ultime non siano presenti in misura superiore al 5 per cento riferito al peso.

La miscela può essere posta in vendita al dettaglio soltanto in confezione chiusa all'origine, consegnata in modo da non poter essere utilizzata dopo l'apertura. Sulla confezione, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve essere apposta, in modo facilmente visibile con caratteri indelebili e ben leggibili, la dizione: « contiene mandorle amare in misura non superiore al 5 per cento riferito al peso ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, numero 283.

(*È approvato*).

ART. 4.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Ministero della sanità secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina della vendita delle mandorle amare » (4044).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese, Alboni, Barba, Barberi, Bartole, Capua, De Lorenzo, De Maria, Di Mauro Ado Guido, Fada, Galluzzi Vittorio, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Morelli, Palazzeschi, Pasqualicchio, Scarpa, Tantalo, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

Sono in congedo:

Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, Sorgi, Urso.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO